

ADL

7

ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO

diretti da Mattia Persiani

1/2004

**Contratto collettivo di diritto comune e sistema delle fonti
Lavoro a progetto**

Riforma del mercato del lavoro ed enti bilaterali

Il socio di cooperativa dopo la legge Biagi

**Dissociazione della titolarità del rapporto di lavoro
ed esercizio dei poteri organizzativi**

**Assoggettabilità a contribuzione previdenziale
dei diritti d'autore, d'immagine e di replica**

"Nuovi lavori" e tutela infortunistica

**Reintegrazione nel posto di lavoro
e riforma della sentenza in appello**

***Welfare* e previdenza complementare in Italia e in Gran Bretagna**

Riforma del mercato del lavoro e processi di esternalizzazione

**Incostituzionalità e circolare di pentimento del lavoro a progetto
- Controlli a distanza e nuove tecnologie informatiche - Il danno
e la valutazione del *mobbing* - Pubblica amministrazione: crediti
di lavoro e privilegi che non convincono - Permesso sindacale e
infortunio *in itinere* - Scarso rendimento e negligenza**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2004

INDICE-SOMMARIO

SAGGI

MATTIA PERSIANI, <i>Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro</i>	pag. 1
GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI, <i>Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto</i>	» 27
GIAMPIERO PROIA, <i>Enti bilaterali e riforma del mercato del lavoro</i>	» 49
GERMANO DONDI, <i>La disciplina della posizione del socio di cooperativa dopo la cd. legge Biagi</i>	» 63
MARCO MARAZZA, <i>L'interesse tipico del creditore di lavoro subordinato e le due ipotesi di dissociazione tra titolarità del contratto ed esercizio dei poteri di organizzazione del lavoro</i>	» 103
MICHEL MARTONE, <i>L'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei diritti d'autore, d'immagine e di replica: a proposito del terzo comma dell'art. 43 della legge finanziaria del 2003</i>	» 121
SILVANO PICCININNO, <i>I «nuovi lavori» e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i>	» 143
VINCENZO VALENTINI, <i>Reintegrazione nel posto di lavoro e riforma della sentenza in appello</i>	» 161
ANNALISA PESSI, <i>Welfare e previdenza complementare: il pension bill del 2004 e le proposte di riforma in Italia e in Gran Bretagna</i>	» 233
ILARIO ALVINO, <i>Riforma del mercato del lavoro: possibili ripercussioni sui processi di esternalizzazione</i>	» 265

QUESTIONI

ANTONIO VALLEBONA, <i>Lavoro a progetto: incostituzionalità e circolare di pentimento</i>	» 293
CRISTINA TACCONE, <i>Controlli a distanza e nuove tecnologie informatiche</i>	» 299
RUGGERO RUGGIERI-IRENE PETRUCELLI, <i>Il mobbing: danno e valutazione</i>	» 333

SINTESI DI GIURISPRUDENZA

MARCO MARAZZA, <i>Pubblica amministrazione, crediti di lavoro ed i privilegi che non convincono</i>	» 351
ANNALISA PESSI, <i>Permesso sindacale, occasione di lavoro, infortunio in itinere</i>	» 361
ANTONIO PRETEROTI, <i>Scarso rendimento: indice sintomatico e segno non equivoco della negligenza?</i>	» 375

RUGGERO RUGGIERI

Dottore in psicologia di comunità dell'Università di Lecce

IRENE PETRUCCELLI

Dottore in psicologia cognitiva dell'Università di Roma « La Sapienza »

IL *MOBBING*: DANNO E VALUTAZIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione al tema. - 2. Il danno nella dialettica tra categorie giuridiche e psicologiche attraverso il nesso causa ed effetto. - 3. Danno psicologico e nesso causa-effetto. - 4. La valutazione del « danno psicologico ». - 5. Gli strumenti e i mezzi per la valutazione del danno psicologico. - 6. Conclusioni.

1. - L'art. 32 della nostra Carta costituzionale del 1948 afferma che « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ».

Dal punto di vista psicologico, il concetto di « salute » della persona è da intendersi in una concezione più ampia rispetto a quelle delle categorie mediche classiche. Infatti, i più recenti settori di ricerca della psicologia clinica, della psicologia della salute e di comunità hanno da tempo focalizzato i loro studi in materia, nell'articolazione del rapporto tra individuo e contesto piuttosto che sulle caratteristiche specifiche della persona. In questa prospettiva, dunque, nel definire l'equilibrio psico-fisico - e quindi la salute della persona - entrano in gioco altri fattori che attengono allo scambio tra individuo ed ambiente. Pertanto, concetti quali *stress*, ansia, benessere, capacità lavorativa, qualità della vita acquisiscono significato in rapporto al mondo relazionale del soggetto e non sono strutturalmente dati una volta per tutte ⁽¹⁾.

Nei casi di *mobbing*, le conseguenze per la vittima si organizzano in quadri sintomatologici complessi che possono anche compromettere la ripresa della vita normale. Come è noto, tale fattispecie di illecito prevede che uno o più *mobbers* intenzionalmente (quindi per dolo) attraverso comportamenti e atteggiamenti di vessazione, di pressione e di accerchiamento psicologico determinino in un individuo stati di ansia e di *stress*, il

(1) Un esempio, in questo senso è fornito dalla teoria delle reti sociali. Essa rappresenta un costrutto psico-sociale concorrente a definire il livello di benessere della persona. La rete è uno strumento per la rilevazione della realtà psicologico-sociale basato su specifici indicatori che permettono di individuare la qualità e la quantità degli scambi sociali del soggetto. Un approfondimento di questi concetti si trova in P. AMERIO, M. CROCE, *Le Reti Sociali*, in *Psicologia di Comunità* di P. AMERIO, Bologna, 2000, pag. 331 e segg.

risultato è un annullamento della sua personalità e/o del suo ruolo all'interno dell'ambiente di lavoro ⁽²⁾.

Questo tipo di definizione, come le altre, legge il fenomeno nella socialità in cui è immerso, in quanto prevede attori, azioni ed effetti delle stesse. Dimensioni presenti in modo diverso anche negli articoli dei codici legislativi.

Del resto, la Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni ha prestato sempre attenzione alle dimensioni psico-sociali, quali per esempio quella del potere, discernendo tra potere della competenza e potere del ruolo ⁽³⁾. Se pur banale, non va comunque perso di vista il fatto che il *mobbing* si gioca all'interno di rapporti di lavoro basati sull'asimmetria di potere tra gli attori coinvolti; asimmetria, di solito, attribuibile al potere del ruolo. Inoltre, gli studi sulle motivazioni sociali di McClelland (1980) spiegano come i fenomeni di accerchiamento a cui il mobbizzato è sottoposto, siano riconducibili al bisogno di affiliazione seguito dai restanti spettatori ⁽⁴⁾. È evidente, quindi, come nell'attività peritale la conoscenza delle dinamiche aziendali, costituisca un utile contributo per l'attività diagnostica in quanto permette di rileggere in una prospettiva diversa fatti ed atti che hanno caratterizzato l'esperienza del soggetto, definendone la realtà psichica.

Pertanto, diventa possibile potere individuare tracce di lavoro che permettano di rispondere ai quesiti del nesso causa-effetto richiesti dagli operatori giudiziari sulla base di metodologie psicologiche di indagine del rapporto individuo/contesto ⁽⁵⁾.

Si precisa, altresì, che in questi casi non ci troviamo davanti ad una sindrome da *mobbing*, bensì ad una condizione di *mobbing*. Questa asserzione è giustificabile sulla base di due ordini di motivi: il primo è relativo alla recente affermazione del nuovo paradigma teorico-scientifico in psicologia clinica (individuo/contesto); l'altro è relativo al fatto che all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV-TR) le nosologie già presenti inquadrano e spiegano le sintomatologie della situazione di *mobbing* ⁽⁶⁾.

⁽²⁾ G. CHEREGATTI, U. D'ORSI, *Il danno biologico. Valutazione medico legale della "Sindrome da Mobbing"*, Bologna, 1999, *passim*.

⁽³⁾ F. AVALLONE, *La formazione psicosociale*, Milano, 1995, pag. 11 e segg.; G.P. QUACLINO, G.P. CARROZZI, *Il processo di formazione*, Milano, 1998, pag. 60 e segg.

⁽⁴⁾ D. MCCLELLAND, *Human motivation*, Glenview, 1980 *passim*, annovera tra le altre motivazioni quelle al 'potere' ed alla 'riuscita'.

⁽⁵⁾ R. CARLI, *L'analisi della domanda in psicologia clinica*, Milano, 1993, pag. 7 e segg.; Id., *Culture giovanili*, Milano, 2001, pag. 19 e segg.; M. GRASSO, S. SALVATORE, *Pensiero e decisionalità*, Milano, 1997, pag. 21 e segg.

⁽⁶⁾ Secondo il paradigma individuo/contesto lo studio dei comportamenti delle perso-

Questo distinguo non è da intendersi come un puro esercizio intellettuale, ma costituisce un punto metodologico fondamentale per l'attività diagnostica, di valutazione e peritale in genere. Infatti, confondere la condizione di *mobbing* con una sindrome e/o patologia, determina, a nostro avviso, tre tipi di errori logici:

1) di carattere concettuale, perché la lettura del fenomeno avrà luogo sulla base di modelli psicologi individualisti, quindi legati più alle caratteristiche di personalità anziché al contesto in cui le persone hanno sviluppato certi tipi di disturbi. In questi casi, pertanto, si tenderà a valutare più la personalità del soggetto in esame piuttosto che la sua « storia », intesa questa come capacità del soggetto di stare dentro ai contesti. Sovvente, questo tipo di errore comporta espressioni comuni quali « ha il *mobbing* »; al contempo al senso comune segue un sapere scientifico nelle relazioni peritali, evidenziato in attribuzione di valore sulla persona del soggetto, espressa in dizioni quali « soggetto debole a causa della struttura nevrotica o psicotica ». Queste tipo di asserzioni implicano una concettualizzazione del nesso causa/effetto saturata dalla variabilità della personalità ed, allo stesso tempo, negano il peso della variabilità dei contesti lavorativi. Trattano insomma i contesti come invarianti;

2) di carattere metodologico, perché le metodologie utilizzate faranno riferimento a costrutti teorici differenti, tutti concorrenti a misurare specifiche alterazioni dello stato psichico o delle funzioni mentali. In questo caso, la rilevazione dello stato di alterazione manca di unità metodologica, con evidenti ripercussioni sul piano del nesso causa-effetto. Dunque, l'assenza di coerenza metodologica è nella profusione della bassa attendibilità degli strumenti rispetto al fenomeno *mobbing* nell'alta attendibilità degli stessi per quanto concerne la rilevazione delle dimensioni per le quali sono stati costruiti. Questo tipo di errore si traduce nell'assunzione di caratteristiche solipsistiche da parte delle alterazioni psichiche che, trattate come le monadi di Leibniz, inducono incertezza nel lettore delle relazioni peritali, provocandogli una dissonanza cognitiva tra il risultato della diagnosi e le cause di essa. In altre parole, si perde la possibilità di cogliere il nesso causa-effetto;

3) di carattere diagnostico, perché identificando il *mobbing* con una sindrome, piuttosto che con una condizione, si nega tutta la processuali-

ne passa attraverso la conoscenza del contesto, tanto da potere affermare che i comportamenti sono contesto dipendenti o, se si vuole, che sono i contesti a definire i comportamenti, R. CARLI, *L'analisi della domanda in psicologia clinica*, Milano, 1993, pag. 7 e segg.; M. GRASSO, S. SALVATORE, *Pensiero e decisionalità*, Milano, 1997, pag. 21 e segg.; AMERICAN, PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition text revision, (DSM-IV-TR)*, Washington, DC 2000, trad. it. *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, 2001, pag. 41 e segg.

tà sociale implicata dal/nel fenomeno in oggetto – oltre al misconoscimento delle nosografie presenti del DSM-IV-TR.

Questo punto è di notevole importanza perché:

a) sul piano psicologico-clinico rimanda alle modalità di intervento, cioè alla scelta dei fattori che possano in qualche modo garantire il miglioramento delle condizioni psichiche del soggetto in esame. In altre parole rimanda ai fattori produttivi dell' intervento;

b) sul piano giuridico perché supporta la comprensione del tipo di danno patrimoniale/non patrimoniale a cui si richiamano gli operatori di giustizia durante la fase dibattimentale (7).

La casistica non solo inerente alle aule di tribunale nel dibattito processuale tra le parti, periti inclusi, ma anche quella relativa all'attività clinica e psicoterapeutica, ha reso evidente come la condizione di *mobbing* possa produrre una temporanea inabilità del soggetto o una cronicizzazione del quadro patologico emerso (8).

Emerge, dunque, la richiesta di un risarcimento, valutando il danno subito.

Ovviamente, il risarcimento del danno non può essere una *restitutio in integrum*, come nel caso dei beni materiali, ma è sempre una compensazione per « via equivalente », attraverso un indennizzo economico; si tratta infatti di esprimere in termini economici qualcosa che per definizione « non ha prezzo » (9).

È opinione che il consulente, sia esso di parte che CTU, per valutare il danno subito dalla vittima, debba avere ben chiare le caratteristiche tipiche delle condizioni di *mobbing* ed i suoi correlati, i criteri definitori del danno (sia dal punto di vista giuridico che psicologico) e la metodologia da utilizzare per la sua valutazione.

2. – Come è noto, il fenomeno sociale del *mobbing* si è affermato nelle aule dei tribunali in un rapporto interdisciplinare tra materie diverse; medici, psicologi, avvocati e giudici hanno di fatto contribuito a definire una disciplina della fattispecie prima ancora che il legislatore dettasse alcuna regola in materia (10).

È comprensibile, pertanto, il ricorso in modo sistematico, da parte

(7) Si rimanda l'approfondimento di questo punto al paragrafo successivo, quando introdurremo il concetto di 'danno psicologico' e di 'incompatibilità ambientale', utili probabilmente alla dottrina giuridica.

(8) L. DELL'OSSO, M. CARLINI, C. TAPONETTO, *Mobbing. Inquadramento nosografico ed aspetti clinici*, in *Lav. Giur.*, 2003, n.4, pag. 313.

(9) D. PAJARDI, *Il concetto di danno alla persona*, in *Manuale di psicologia giuridica*, a cura di A. QUADRIO, G. DE LEO, Milano, 1995, pag. 511 e segg.

(10) M. MISCIONE "Mobbing, Norma giurisprudenziale", in *Lav. Giur.*, 2003, n. 4, pag. 305.

delle corti, ad attività peritali (medico-psicologiche), con il conseguente aumento di potere dei consulenti nel determinare il giudizio. Se da una parte si è assistito a deleghe delle autorità giudicanti verso consulenti, dall'altro non va dimenticato il ricorso ad un necessario potenziamento delle metodologie di indagini consulenziali – per lo meno per la categoria professionale alla quale apparteniamo. Tra l'altro, l'asimmetria di potere tra autorità giudicante e consulenti, era regolarmente ricomposta quando i secondi venivano chiamati, su invito degli operatori giudiziari, ad uscire dalla patologia del cliente per entrare nei processi decisionali relativi alla scelta di fattispecie giuridiche definenti il danno subito dal soggetto in questione e quindi anche alla sua valutazione. Era tangibile la richiesta degli avvocati, come dei giudici, di essere in qualche modo accompagnati nella conoscenza del fenomeno del *mobbing* in modo da poterne offrire in tempi utili una rilettura giuridica, al fine di adattare in maniera consapevole le regole sull'illecito presenti nel Codice civile.

Le prassi di lavoro consolidate tra i diversi interlocutori, che avevano rappresentato fino ad allora un importante canale comune tra sistemi professionali differenti, cadevano, denunciando la necessità di un maggiore approfondimento. Infatti, il punto in questione, al quale tutti venivano richiamati ogni volta nei singoli casi, era l'inquadramento giuridico della fattispecie danno da *mobbing*. Questione, tra l'altro, non ancora risolta ⁽¹¹⁾.

Il peso dell'assenza di una chiara identificazione giuridica è evidente quando per esempio i consulenti entrano nel merito di alcune classificazioni e propongono anche sistemi di valutazione del danno e parametri di indennizzo ⁽¹²⁾. Inoltre, va indicato un problema contiguo, ma differente relativo al nesso causa/effetto nelle relazioni peritali: «Autorevoli colleghi, nelle loro CtU, continuano a parlare di concausa (anche Autorevoli autori parlano di concausa!); dal punto di vista del diritto la concausa non esiste» ⁽¹³⁾.

Non è ora certo interesse di questo lavoro entrare nel dibattito pro-

⁽¹¹⁾ Non essendo questo un articolo scritto da giuristi, per quanto concerne la distinzione tra danni patrimoniali e non in relazione al *mobbing*, si rimanda alla lettura di P.G. MONATERI, M. BONA, U. OLIVA, *Mobbing*, Milano, 2000; P. CENDON, *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale*, III, Padova, 2001; Id., *Esistere o non esistere*, in *Le Nuove Voci del Diritto*, www.nuovevoci.diritto.com, 2003; M. BONA, *Mobbing categorie di danno tra etichette e sostanza*, in *Lav. Giur.*, 2003, n.4, pag. 310; U. OLIVA, *L'Avvocato ed i problemi giuridici del mobbing*, in *Lav. Giur.*, 2003, n. 4, pag. 331.

⁽¹²⁾ H. EGE, *La valutazione peritale del danno da mobbing*, Milano, 2002, pag. 119 e segg.; Id., *Dalle origini del mobbing alla valutazione del danno*, in *Lav. Giur.*, 2003, n.4, pag. 316.

⁽¹³⁾ R. DOMINICI, *Il Danno alla persona*, in *Il danno psichico* di G. MONTESAECCHIO, R. DOMINICI, Milano, 2003, pag. 109.

ponendo, come taluni hanno fatto, alcune etichette giuridiche piuttosto che altre, perché in primo luogo si ritiene che questo non rientri nelle competenze psicologiche, in secondo luogo perché il rapporto oggetto di studio (il *mobbing*) e disciplina richiama problemi di metodo ai quali non spetta a noi fornire una risposta, ma ai sistemi professionali a cui tale disciplina si rifà.

Al contrario, è di nostra competenza la costruzione di uno spazio di condivisione di linguaggi nella lettura del fenomeno che faciliti la traduzione tra categorie appartenenti a professioni differenti quali possono essere quelle della psicologia ed del diritto.

Quando leggiamo articoli del Codice civile, quali, per rimanere in materia di *mobbing* possono essere quelli relativi per esempio alla violazione della clausola generale di responsabilità *ex art.* 2087 Cod. Civ., o quelli relativi al danno artt. 2043 e 2059 Cod. Civ., ebbene questi rimandano a possibili azioni, attori di esse ed alcune volte a contesti (determinati tipi di rapporti quali lavoro, familiari ecc.) entro cui tali azioni possono spiegarsi. Rimandano essenzialmente all'individuazione di una oggettiva responsabilità dell'attore, tanto da portare nel campo del diritto a dovere distinguere tra atti e fatti. Seguono, quindi, un'impostazione in cui l'accertamento del nesso causa-effetto rinvia al criterio dell'equivalenza delle cause - o teoria condizionalistica (artt. 40 e 41 Cod. Pen.) - sulla base di leggi di copertura universali (un evento è sempre causa di un altro evento) o dileggi probabilistiche (percentuali di cause in cui vi è sempre lo stesso antecedente) ⁽¹⁴⁾.

Il modello in uso dunque, si richiama a nessi causa-effetto di carattere lineare (causalità lineare), in cui il sistema assorbe al suo interno tutta la variabilità data dal rapporto tra i suoi elementi costruendo modalità di previsione dell'evento. In questo modo diventa possibile affermare nessi di causa/effetto; non resta quindi che eventualmente individuare il tipo di danno subito. Questo tipo di impostazione è tipica delle scienze 'esatte'.

Facciamo un esempio per chiarire meglio quanto affermato e chiediamo al lettore di perdonare la semplicità in esso contenuta, tuttavia indispensabile per ragioni di comprensibilità.

Lasciamo per un attimo da parte il *mobbing* e supponiamo di dovere decidere sull'affidamento di un minore che viene maltrattato dai genitori. Dal punto di vista psicologico 'mamma buona' e 'mamma cattiva' non costituiscono un distinguo di per sé, in quanto sono entrambi elementi costitutivi della realtà psichica del bambino. Questo significa che la mam-

⁽¹⁴⁾ R. CASTIGLIONI, *Il problema del nesso di causalità materiale*, in *Danno psichico* a cura di W. BRONDOLO, A. MARICLIANO, Milano, 1996, pag. 151 e segg.

ma tanto 'buona' quanto 'cattiva' costituisce il mondo relazionale del bambino. Meglio, in termini più prettamente clinici, si potrebbe affermare che essa costituisce il mondo emozionale del bambino: la sua realtà psichica.

Dunque, il distinguo è psicologicamente fondato sulle modalità emozionali connesse al rapporto con la mamma; detto in altri termini, il distinguo psicologico-clinico è sull'attribuzione di significato che il bambino effettua nella relazione con la madre in rapporto al loro contesto di riferimento (valori, norme, ecc.).

Al contrario, nel senso comune, 'buono' e 'cattivo' evocano per primo categorie sociali quali giusto/sbagliato, a seguire quelle giuridiche relative al rispetto o meno delle leggi. Accertata, quindi, l'azione di maltrattamento e tutte le necessarie fattispecie durante il dibattimento processuale, si procederà all'affido del minore a causa dell'allontanamento dalla mamma. Il diritto si ferma qui. Potrà forse un giudice pensare che il trauma subito dal bambino potrebbe incidere negativamente sul suo sviluppo? Potrà ancora suggerire nelle sentenze azioni di recupero, tramite una psicoterapia? Ebbene nulla esclude che ciò non possa accadere, anzi ciò è molto plausibile.

Tutte queste affermazioni, giuste, si fondano su una coincidenza tra psicologia del senso comune e categorie giuridiche. Diversamente, quando si entra nei modelli psicologici scientifici, diventa importante pensare per esempio, anche ad un possibile trauma da separazione tra mamma 'cattiva' e bambino. Giuridicamente questo elemento non ha importanza, ma psicologicamente sì, perché legato alla vita del bambino, alla sua realtà psichica ⁽¹⁵⁾.

Questo discorso ci permette di comprendere le difficoltà di individuazione delle fattispecie giuridiche nelle cause di *mobbing*, proprio perché al pari del maltrattamento minorile, nella traduzione dei linguaggi appare evidente l'assenza del distinguo tra azioni e realtà psichica da parte del diritto. A nostro avviso, in questo senso vanno lette le dizioni 'cause' a cui si riferiscono alcuni medici legali.

Proviamo a spiegare meglio quanto appena affermato.

Una parte della ricerca scientifica psicologica, specie quella con caratterizzazione clinica, ha messo in evidenza negli ultimi cinquant'anni, come la conoscenza dei fenomeni psico-sociali passi non per l'utilizzo di paradigmi scientifici positivisti, ma al contrario da modelli di carattere

⁽¹⁵⁾ Il concetto di realtà psichica è difficilmente sintetizzabile perché sottoposto a diverse teorizzazioni, per lo più di derivazione psicanalitica. Volendo semplificare potremo affermare che realtà psichica è il sistema di rappresentazione della realtà da parte del soggetto. È ciò che per lui acquisisce rilevanza e dà senso al suo agire.

costruttivistico-interpretativo ⁽¹⁶⁾. Questo tipo di concezione è in qualche modo esemplificabile attraverso una nota espressione in psicologia: « due più due non fa quattro ».

Del resto la teoria dei sistemi ha enunciato già da tempo come non siano le condizioni iniziali a definire gli effetti, ma il processo in atto. A tal proposito il concetto di causa si basa sul costruito della circolarità e non della linearità ⁽¹⁷⁾.

Pertanto, psicologicamente parlando, condizioni differenti, elementi diversi possono produrre gli stessi effetti. Possono costruire la stessa realtà psichica. Paradossalmente, ai disturbi causati dal *mobbing* si può arrivare per eventi differenti. Infatti, per esempio, l'attacco terroristico alle torri gemelle di New York ha generato nei sopravvissuti un disturbo post traumatico da stress. La stessa patologia ricorrente e scientificamente accertata nei casi di *mobbing* ⁽¹⁸⁾.

Nessuno, per ovvie ragioni, poteva dubitare dell'attacco terroristico; ma ancora più interessante ed apparentemente paradossale, diviene da rilevare come mai non vi è stato dubbio sul nesso di causa-effetto tra evento subito e disturbo in quell'occasione. Certo qualcuno, potrebbe dire che non vi erano cause civili e penali in corso; ma qualora vi fossero, probabilmente commenti – che giustificassero la presenza del disturbo –, quali « personalità deboli » non avrebbero credibilità.

Infatti, la condivisione del contesto da parte di tutti, anche come spettatori televisivi ed oltreoceano, permette di comprendere a pieno le vittime. Traslando dal senso comune alla psicologia, potremmo dire che il sistema di collusione ha permesso la condivisione e la co-costruzione della stessa realtà psichica ⁽¹⁹⁾. Sicuramente queste persone hanno subito un trauma che ha avuto ripercussioni sul piano esistenziale, sul piano professionale – non dimentichiamo che i sopravvissuti sono diventati dei disoccupati il giorno dopo.

⁽¹⁶⁾ G. CORBETTA, *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, Bologna, 1999, pag. 19 e segg.; L. MANETTI, *Strategie di ricerca in psicologia sociale*, Roma, 2002, pag. 21 e segg.

⁽¹⁷⁾ L.V. BERTALANFFY, *General system theory*, in *General system yearbook*, 1956, n. 1, pag. 1 e segg.; P. WATZALAWICK, J.H. BEAVIN, D.D. JACKSON, *Pragmatica della comunicazione umana*, Roma, 1971, pag. 17 e segg.

⁽¹⁸⁾ M.B. STEIN, J.R. WALKER, A.L. HAZEN, D.R. FORDE, *Full and partial posttraumatic stress disorder: Findings from a community survey*, in *Am J Psychiatry*, 1997, n. 154, pag. 154; G. GILIOLI, R. GILIOLI, *Cattivi capi, cattivi colleghi*, Milano, 2002, *passim*; L. DELL'OSSO, M. CARLINI, C. TAPONETTO, *Mobbing: inquadramento ecc.*, op. cit., pag. 314. Del resto, le nosografie del DSM-IV-TR, op. ult. cit., sono state rilevate in situazioni antecedenti e differenti a quella del *mobbing*.

⁽¹⁹⁾ La collusione è l'azione mentale attraverso la quale vengono condivise le simbolizzazioni affettive in un contesto; in altre parole è un sistema rappresentazionale della realtà basato sulla di condivisione emozionale, R. CARLI, *Culture giovanili*, Milano, 2001, pag. 28 e segg.

Hanno subito un danno perché sono cadute le regole del gioco su cui si costruiva la loro realtà. Regole che esistevano per chi dentro le torri ci stava come anche per tutto ciò che le torri significavano, per l'America, per il mondo: lavoro, denaro, potere, successo, ecc.

Dunque, contesto e realtà psichica non esistono in modo indipendente, al contrario la realtà psichica è sempre evocatrice di contesto.

In questa prospettiva, è stata proposta la dizione 'danno psicologico', per indicare il rapporto ed il legame tra realtà psichica ed azioni nei contesti ⁽²⁰⁾.

Il 'danno psicologico', dunque, può ricadere in qualsiasi etichetta giuridica o può anche saturarne più di uno, perché si fonda sui livelli di attribuzione di senso e significato costruiti nel rapporto tra individuo/contesto.

Del resto, per esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 ammette la possibile esistenza del danno psichico, pure in presenza del danno morale, laddove però per danno morale si intende un tipo di sofferenza puramente transeunte e per danno psichico, invece, si intende un tipo di sofferenza con caratteristiche di permanenza.

Un ultimo punto, a nostro avviso trascurato dalla letteratura in materia, rimanda al terzo tipo di errore che abbiamo definito diagnostico nel precedente paragrafo.

La prospettiva adottata da chi scrive ha tratto dalla sua esperienza in materia un dato molto importante: quello della raggiunta incompatibilità ambientale della vittima da *mobbing*. Un punto delicato che trova poca condivisione negli operatori giudiziari. Eppure, in condizioni diverse, per esempio nei casi di mafia, l'incompatibilità diventa un normale e comprensibile necessità. L'esperienza clinica ci ha infatti fornito molti suggerimenti su come sia difficile, sostenere un soggetto che vive una condizione di *mobbing*, perché il contesto in cui vive poco supporta una sua possibile azione. Situazione resa maggiormente visibile nei piccoli comuni od in organizzazioni produttive istituzionali.

Le indicazioni su questo punto sono molteplici ed, a nostro avviso, provengono dai diversi interlocutori:

- dagli avvocati, i quali toccando con mano il desiderio di giustizia del mobbizzato, colgono la totale invasività nella loro vita; si parla infatti di doppio *mobbing*.
- dagli psicologi, che prima nell'attività peritale e dopo in quella di eventuale presa in cura, sperimentano il loro senso di impotenza fornito

⁽²⁰⁾ C. GIANNINI, *Questioni Giuridiche in Tema di Danno Psicologico*, in *Danno biologico e danno psicologico* di D. PAJARDI, Milano, 1990, pag. 40 e segg.

al soggetto dal contesto lavorativo. Il cliente in questo caso rappresenta se stesso come nuovamente capace, solo dopo l'eliminazione del persecutore.

A nostro avviso questa questione meriterebbe un maggiore approfondimento sia dal punto di vista psicologico clinico che da quello giuridico. Del resto, anche ai fini della valutazione del danno, Ege⁽²¹⁾, nella sua proposta ha messo tra i parametri di calcolo la possibilità di ritrovare lavoro altrove.

3. - Indichiamo, dunque, nella dizione 'danno psicologico', un specifica realtà psichica che non è né effimera né puramente soggettiva e che « anche in assenza di alterazioni documentabili dell'organismo fisico, riduce in qualche misura le capacità, le potenzialità, la qualità della vita della persona »⁽²²⁾; inoltre, tale tipo di danno « insorge dopo un evento traumatico o un logoramento sistematico di una certa entità e di natura dolosa o colposa [...] e permane anche dopo un certo periodo di stabilizzazione (circa un anno), pur senza arrivare a configurarsi necessariamente in un vero e proprio quadro clinico patologico »⁽²³⁾.

Tale alterazione dell'equilibrio di personalità può trovare modo di manifestarsi temporalmente vicino all'evento scatenante o anche rimanere latente per un indefinibile arco di tempo⁽²⁴⁾.

Quindi, per poter parlare di 'danno psicologico', occorre accertare la consistenza e la persistenza del disturbo, distinguendolo dalle conseguenze che sono destinate a risolversi senza lasciare traccia; « il che non esclude, però, che possano identificarsi anche dei danni temporanei e reversibili ma consistenti e riportabili ad una eziologia precisa e ad una credibile responsabilità »⁽²⁵⁾.

Per accertare l'esistenza di un 'danno psicologico' non è necessario identificare una patologia della personalità, ma è sufficiente anche un'alterazione di una sola o di più funzioni dell'Io che non investono necessariamente la totalità della persona. Tale alterazione non costituisce solo un momento di disagio o di sofferenza che accompagna l'evento traumatico o l'assestarsi delle sue conseguenze, ma si cristallizza in modo da descrir-

⁽²¹⁾ H. EGE, *La valutazione peritale del danno da mobbing*, Milano, 2002, pag. 119 e segg.

⁽²²⁾ A. QUADRIO, *Presentazione*, in *Danno biologico e danno psicologico*, di D. PAJARDI, Milano, 1990 pag. 1.

⁽²³⁾ D. PAJARDI, *Il concetto di danno alla persona*, in *Manuale di psicologia giuridica*, a cura di A. QUADRIO, G. DE LEO, Milano, 1995, pag. 511 e segg.

⁽²⁴⁾ D. PAJARDI, *Considerazioni sul danno psicologico in età evolutiva*, in *Danno biologico e danno psicologico* di D. PAJARDI, Milano, 1990, pag. 73 e segg.

⁽²⁵⁾ A. QUADRIO, *Presentazione ecc.*, op. ult. cit. pag. 5.

minare tra uno stato inevitabile di disagio risolvibile e una vera e propria alterazione o patologia ⁽²⁶⁾.

Per affrontare il problema del 'danno psicologico' in un'ottica giuridica tre sono le condizioni da accertare:

1) la cosiddetta « apprezzabilità giuridica », cioè che il danno sia almeno di minima entità;

2) il rapporto cronologico e causale tra l'evento lesivo (o condizione) e il danno;

3) una relazione di adeguatezza qualitativa e quantitativa tra fatto illecito che ha causato il danno e danno stesso.

Rimanendo su questi tre elementi e seguendo le leggi del diritto, il problema del nesso causale – cioè della totale imputabilità all'evento lesivo del 'danno psicologico' riportato dal soggetto – si connota in modo critico dal momento che non rimarrebbe che indicare i diversi livelli di causalità intercorrenti tra l'evento e il danno, dalla causalità vera e propria alla concausalità, alla mera occasionalità.

In alcuni casi, quindi, potrebbe risultare, particolarmente difficile accertare se le conseguenze psicologiche riportate dal soggetto siano imputabili esclusivamente all'evento lesivo; pertanto, nelle procedure si dovrebbe procedere ad un'accurata individuazione del nesso causale o l'esistenza anche solo parziale di tale flesso, in quanto l'evento ha agito come concausa (specificando l'entità di tale responsabilità) o altrimenti la non esistenza di tale nesso e della predisposizione soggettiva, infine, l'evidenziazione dell'eventuale simulazione.

Alla diagnosi psicologica, infatti, vengono chiesti elementi di valutazione concreti che riguardano « l'accertamento dell'esistenza di una situazione patologica, del rapporto di dipendenza del quadro patologico dall'evento in discussione, considerando ovviamente lo stato anteriore e la partecipazione causale che la personalità del soggetto ha avuto sulle conseguenze, della valutazione dello stato anteriore per stabilire l'entità delle modificazioni peggiorative provocate dall'evento ed infine della formulazione di un giudizio prognostico sull'evoluzione in peggio o in meglio, fino alla risoluzione, del quadro morboso » ⁽²⁷⁾.

Tra i criteri utili nell'individuazione del nesso causale devono essere considerate: la successione temporale e la valutazione della situazione antecedente all'evento.

Sul piano prettamente giuridico questi elementi sono di estrema im-

⁽²⁶⁾ D. PAJARDI, *Il concetto di danno alla persona*, in *Manuale di psicologia giuridica*, a cura di A. QUADRIO, G. DE LEO, Milano, 1995, pag. 511 e segg.

⁽²⁷⁾ L. BASILE, *Aspetti medico-legali*, in *Danno biologico e danno psicologico*, Milano, 1990, pag. 30 e segg.

portanza; tuttavia, è ugualmente importante ricordare la coerenza tra oggetto di studio e metodo di indagine. Limitarsi all'uso delle sole categorie giuridiche (anche per esempio a quello solo di causalità lineare) nella lettura del fenomeno danno può voler dire inficiare il mandato sociale dell'attività peritale stessa, poiché non si terrebbero in considerazione eventuali limiti delle stesse categorie concettuali nella lettura dell'oggetto di indagine. In questo caso, l'attività peritale confonderebbe la domanda della committenza con la richiesta della stessa.

In altre parole, il punto in questione è l'affidabilità e la validità della funzione peritale che si basa sulla pertinenza e sensibilità di tutta la procedura di valutazione, comprese le categorie concettuali (per es. causalità circolare) che la motivano e la organizzano. Questo elemento, a nostro avviso, fonda la competenza della risposta al quesito giudiziario, poiché costruisce percorsi metodologici adeguati ed istituiti sulla peculiarità dell'oggetto (realtà psichica e danno) che permettono di attivare un processo di valutazione.

4. - Per valutare le conseguenze nella vittima del *mobbing* bisogna intraprendere un percorso accertativo che tende a giungere ad una diagnosi che rappresenti il presupposto di un processo valutativo.

Il processo diagnostico per accertare il danno psicologico, quindi, oltre che soddisfare un'esigenza clinica, prognostica e terapeutica nell'ambito del risarcimento di danno alla persona, deve indicare anche gli effetti menomanti che derivano all'integrità psicofisica. È importante che anche gli interventi valutativi tengano presenti da subito le valenze terapeutiche in modo tale da rendere elaborabile e gestibile il trauma.

In primo luogo è necessario discriminare tra uno stato traumatico reale e i sintomi della cosiddetta « nevrosi da indennizzo », dovuti, invece, alla simulazione più o meno consapevole messa in atto dal soggetto.

Per l'individuazione delle cause che hanno contribuito alla formazione di una determinata situazione caratteriale psicopatologica nella vittima è importante discriminare tra:

- 1) eventi che riguardano specificamente il *mobbing*;
- 2) eventi concorrenti rispetto al *mobbing*;
- 3) eventi antecedenti al *mobbing*;
- 4) eventi che seguono il trauma di *mobbing*.

1) Gli eventi che riguardano specificamente il *mobbing* comprendono: le caratteristiche degli atteggiamenti e delle azioni di accerchiamento, violenza psicologica, prevaricazione, vessazione, eccetera tipiche del *mobbing*; la sequenza e la frequenza dei fatti (se si tratta di azioni consolidate, continue e croniche); nonché la gravità e le modalità di tali azioni.

2) Nel secondo punto, troviamo che fondamentale per lo studio e la

comprensione delle conseguenze del *mobbing* è l'indagine dei cosiddetti *mediating factors*, cioè di tutte quelle variabili che concorrono allo strutturarsi della situazione patologica dopo il trauma e che possono aiutare a predire un aggiustamento nel comportamento della vittima in futuro: il supporto e il sostegno delle persone significative, il coinvolgimento con un'effettiva risorsa terapeutica, ecc. Questa dimensione consente di indagare su un possibile avvio di una situazione di doppio *mobbing*.

3) Gli eventi antecedenti comprendono i fattori innati tipici della vittima (particolari caratteristiche di temperamento, *deficit* cognitivi, disturbi di personalità preesistenti) e i fattori ambientali (incomprensioni con parenti e amici, difficoltà nei rapporti con il gruppo dei pari, ecc.). Per capire quale sia il peso da attribuire al *mobbing* come causa dei disturbi di un individuo è necessario valutare l'importanza di questi fattori nel loro contributo al risultato finale di disturbo. Per quanto riguarda l'importanza della valutazione delle caratteristiche individuali è importante considerare che non tutti gli individui percepiscono lo stress e gli eventi stressanti allo stesso modo, basti pensare a tutti coloro che amano sottoporsi a situazioni di rischio e quindi di stress (andare sulle « montagne russe », praticare sport estremi, ecc.).

La variabilità delle reazioni degli individui dipende in larga misura dalla variabilità della valutazione cognitiva del significato dello stimolo; pertanto non esistono eventi stressanti in assoluto, ma solo in relazione alla valutazione che ne fa il soggetto ⁽²⁸⁾.

(28) Anche nella terminologia, si è soliti distinguere tra *eustress* (connotazione positiva) e il *distress* che, invece, assume un significato negativo e patologico allorché il livello di stress esperito risulta eccessivo per intensità e/o per durata. Lo *stress* è una risposta non specifica dell'organismo ad ogni richiesta ambientale, risposta che ha il fine di mobilitare l'individuo e, dunque, può essere considerato come una funzione del grado di adattamento dell'individuo agli stimoli ambientali. Se il soggetto ritiene di avere le competenze e le risorse necessarie a fronteggiare le situazioni ambientali complesse, allora il livello di *stress* esperito sarà gestibile; se, al contrario, non si sente in grado o si sente carente nel tentativo di adattarsi all'ambiente, allora aumenterà il livello di *stress* esperito. Si tratta di un processo complesso, che può essere scomposto in tre fasi: a) la valutazione degli eventi e delle situazioni; b) la valutazione delle proprie risorse, competenze e delle possibili risposte. c) l'attuazione delle risposte con modalità che possono includere modificazioni fisiologiche, cognitive, emozionali e comportamentali. Secondo A. McFARLANE, G. DE GIROLAMO, *Disturbo post-traumatico da stress: il futuro sarà diverso dal passato?*, in *Epidemiologia e psichiatria sociale*, 1998, 7, 1 pag. 1, gli eventi stressanti possono essere di tre tipi: 1) eventi brevi ma intensi che colgono la vittima impreparata, 2) eventi traumatici ripetuti che possono avere effetti cumulativi, 3) eventi stressanti caratterizzati da una prolungata esposizione al pericolo e che generano nella vittima un senso di precarietà, frustrazione e di abbandono. Se l'organismo non è in grado di adattarsi allo *stressor* per l'esaurirsi delle riserve fisiologiche e delle risorse personali si può arrivare ad una fase di esaurimento che costituisce la base del rapporto tra *stress* e malattia. Una caratteristica degli stimoli ambientali che può più facilmente indurre una reazione di *stress* è la loro ambiguità: l'individuo impegna tutte le sue risorse e ri-

4) Il quarto ed ultimo punto, ossia gli eventi che seguono il *mobbing*, comprende più livelli d'indagine da seguire nell'analisi dei singoli casi: il livello individuale, il livello del sistema organizzazione lavorativa in cui il soggetto è inserito, il livello sociale e il livello culturale.

Il danno riportato dalla vittima sarà tanto maggiore quanto più il fenomeno traumatico resta nascosto o non viene riconosciuto e, quindi, gestito.

Nella valutazione del danno psicologico, il livello di indagine che bisogna privilegiare è l'individuo; è, dunque, necessario raccogliere quante più informazioni utili fin dal primo incontro sull'anamnesi della vittima. Gli elementi che via via si acquisiscono vanno a costruire la storia, la ricostruzione della realtà psichica del soggetto, del trauma vissuto. I ricordi e la narrazione costituiscono il resoconto che deve essere considerato dall'esperto come significativo per quell'individuo e per la sua vita. Inoltre va anche presa in considerazione la possibilità di effettuare colloqui clinici con i familiari, amici e colleghi di lavoro, in modo da valutare l'invasività del disturbo nella sfera sociale della vittima.

È, infine, necessario fare una valutazione dei sintomi dello stress che possono essere raggruppati in sintomi a livello mentale (ansia e irritabilità, tristezza, pianto e sentimenti di disperazione, repentini cambiamenti di umore, scarse capacità di concentrazione e di memoria, tendenze a rimirare), sintomi a livello fisico (stanchezza e spossatezza, cefalee e emicranie, tensione muscolare, tachicardia e irregolarità del battito cardiaco, fatica a respirare e sensazione di mancanza d'aria, nausea e dolori addominali, scarso appetito, dolori diffusi, ciclo mestruale disturbato nelle donne), sintomi di stress a livello del comportamento (riduzione dell'attività, mancanza di energia, iperattività e incapacità a fermarsi, abuso di sostanze, difficoltà a concentrarsi, disturbi del sonno) e sintomi di stress a livello dei rapporti interpersonali (blocco delle emozioni, discussioni e litigi, eccessiva dipendenza dagli altri).

5. - Momenti operativi del processo di accertamento del danno psicologico sono:

schia di esaurirle nel tentativo di decifrare lo *stressor* come indicato da G. INVERNIZZI, M. GARBARINI, A. VITA, *Lo stress*, in *Danno psichico* a cura di W. BRONDOLO, A. MARIGLIANO, Milano, 1996, pag. 75. Quindi, si possono riassumere tre fattori generali che portano a risultati di adattamento più sano in soggetti sottoposti a vari eventi stressanti: a) le caratteristiche costituzionali basilari della vittima (temperamento, autostima, autocontrollo); b) un coinvolgimento familiare supportivo (calore, vicinanza, organizzazione); c) un supporto individuale o di agenzie che forniscono un sostegno primario alla vittima e la assistono nello sviluppo di un modello positivo di gestione dello *stress* (parenti, colleghi, amici, rete sociale allargata).

- 1) la raccolta dei dati anamnestici;
- 2) la diagnosi psicopatologica e l'individuazione dei sintomi psicopatologici;
- 3) la formulazione di un giudizio prognostico a breve e medio termine.

Durante il primo colloquio, quindi, nell'intervista valutativa iniziale si è soliti effettuare una raccolta dei dati relativi all'anamnesi personale e familiare della vittima, nonché la ricostruzione, attraverso la narrazione della vittima, dei fatti e del suo vissuto traumatico.

Nei colloqui successivi, si andrà a valutare l'equilibrio di personalità della vittima per accertare la presenza di disturbo post-traumatico da stress, facendo riferimento anche alle principali funzioni psichiche: coscienza, attenzione, memoria, percezione, intelligenza, pensiero, affettività, volontà.

In un secondo momento, può risultare utile somministrare alla vittima dei questionari - basati sui criteri del DSM-N-TR ⁽²⁹⁾ - che misurino i sintomi della depressione, dell'ansia, il livello di autostima, il disturbo post-traumatico da stress (ad esempio PTSD, Check List, Impact of Event Scale) o la presenza di un disturbo psicologico generico.

In alcuni casi, possono essere utili *test* mentali che costituiscono gli strumenti psicodiagnostici a disposizione del clinico per valutare eventuali danni o disturbi psichici, ma anche più semplicemente per valutare le funzioni psichiche precedentemente indicate.

Classicamente i *test* vengono distinti in reattivi di efficienza, che valutano gli aspetti cognitivi, e in reattivi di personalità, che considerano i diversi tipi di organizzazione dei processi spontanei di pensiero del soggetto e si cerca di dedurre dal loro corso e dalle loro caratteristiche la natura della personalità e del disadattamento.

Una batteria di test di valutazione del danno psichico dovrà, secondo Albonetti ⁽³⁰⁾, comprendere reattivi d'efficienza specifici e globali oltre a *test* di personalità proiettivi e questionari.

Dal momento che per il disturbo post-traumatico da *stress* (PTSD) il DSM-IV-TR ⁽³¹⁾ prevede tra gli altri criteri diagnostici il mantenersi di un determinato quadro psicopatologico per un periodo superiore al mese, le somministrazioni testologiche dovranno essere ripetute dopo un mese o più dal momento dell'abuso.

Proprio perché il danno psicologico si distingue dal danno morale

⁽²⁹⁾ AMERICAN, PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and ecc.*, op. cit. pag. 41 e segg.

⁽³⁰⁾ S. ALBONETTI, *Metodi e accertamento psicodiagnostico*, in *Danno psichico* di W. BRONDOLO, A. MARIGLIANO, Milano, 1996, pag. 63 e segg.

⁽³¹⁾ AMERICAN, PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic ecc.*, op. cit. pag. 497 e segg.

per la stabilità e continuità nel tempo dei sintomi accusati dalla vittima, per stabilire la necessità e l'entità di un eventuale risarcimento, oltre alla valutazione iniziale, sarà necessario un *follow-up* a medio e lungo termine che accerti il persistere delle alterazioni della personalità.

Riassumendo, l'intervento deve strutturarsi in tre diverse direzioni: da una parte l'assistenza alla vittima e il trattamento delle conseguenze e, dall'altra, la valutazione del danno psicologico subito ai fini del risarcimento da parte dell'aggressore.

Per analizzare e valutare la situazione psicopatologica della vittima del *mobbing* e la sua progressiva evoluzione, lo psicologo ricorrerà a strumenti e parametri quali:

- il colloquio clinico;
- i *test* e le tecniche proiettivi;
- le scale di valutazione dell'ansia e della depressione;
- l'analisi del livello di adattamento sociale, lavorativo e familiare della vittima.

Questa valutazione può essere condotta sulla base dell'analisi dei comportamenti e dei vissuti del soggetto, abducendola quindi - secondo l'ipostazione d'uso del paradigma indiziario ⁽³²⁾ - dal racconto del soggetto stesso o dalla testimonianza dei familiari o dalla verifica del tipo di vita condotta prima e dopo l'evento. Inoltre, è necessario effettuare una diagnosi di struttura che si avvale di test di tipo proiettivo, di colloqui e di scale che valutano alcuni dei sintomi che sono maggiormente connessi al danno psicologico.

6. - Un problema certamente insoluto rimane quello della costruzione di indici/indicatori di riferimento capaci di misurare e quantificare monetariamente il danno psicologico nei casi di *mobbing*.

Da questo punto di vista forse vale la pena sottolineare l'inadeguatezza della tabella relativa al danno biologico a cui i casi di *mobbing* si richiamano per il risarcimento - inadeguatezza colta dagli operatori di giustizia quanto dai consulenti. Infatti, nel dibattito processuale appaiono evidenti i limiti di una concezione organicistica della realtà psichica ancorata al danno biologico.

Durante la prassi professionale, siamo stati più volte richiamati ad esprimere opinioni e pareri a riguardo, specie nei colloqui con gli avvocati i quali necessitavano di una chiara trasferibilità dell'alterazione psichica registrata in coefficienti di indennizzo secondo i parametri del danno biologico.

⁽³²⁾ C. GINZBURG, *Miti emblematici e spie*, Torino, 1986, *passim*.

A queste domande è stato sempre difficile, se non alcune volte impossibile, fornire risposte esaustive, a causa della complessità del fenomeno in oggetto, o se si vuole, dell'assenza di paradigmi scientifici differenti, nuovi, che fossero in grado di leggere l'intera variabilità del fenomeno *mobbing* sulla persona e di tradurla in categorie giuridiche. Ci riferiamo, evidentemente, a quanto scritto nei primi paragrafi di questo lavoro a proposito del paradigma individuo/contesto.

In questa prospettiva, dunque, sarebbe utile avviare lavori scientifici di carattere interdisciplinare che approdino alla costruzione di criteri, indici e coefficienti di indennizzo, che tengano conto tanto della socialità di cui il danno da *mobbing* è denso (doppio *mobbing*, ecc.) quanto degli indirizzi della dottrina in materia di diritto del lavoro. La traduzione operativa di questa proposta è, per esempio, nel tema della incompatibilità ambientale che deve essere frutto, nella nostra ipotesi, di teorie psicologiche che la definiscano, di statistiche che diano informazioni circa il livello di significatività sociale e di categorie del diritto che offrano modalità di risoluzione del conflitto (dall'indennizzo monetario, a programmi di intervento e mediazione tra gli attori).

È evidente che, insieme all'incompatibilità ambientale, vi sono altri temi che attengono al fenomeno *mobbing* e che devono anche essi rientrare nei parametri e nelle modalità di monetizzazione del danno.



Stampa: Bertoncetto Artigrafiche - Maggio 2004

CEDAM S.p.A.

35121 Padova - Via Jappelli, 5/6 - tel. 049/82.39.111 - fax 87.52.900.

<http://www.cedam.com> E-mail: info@cedam.com